



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale e il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che ha modificato l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale, istituendo, tra gli altri, l'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTO il D.P. Reg. 643/Area1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il Dott. Sandro Pappalardo è stato nominato Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTO il DDG n. 357 del 8.03.2018 con cui è stata disposta l'istituzione di un nucleo di supporto interno per lo studio e l'approfondimento di tematiche legate al perseguimento dei fini istituzionali dell'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea";

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" e, in particolare l'art. 3, che regola la libera prestazione e l'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea;

VISTO il d.lgs 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva UE sulla libera circolazione delle persone;

VISTA la relazione di servizio prot. 7452 del 7.03.2019, relativa a problematiche interpretative della vigente normativa in materia di professioni turistiche;

CONSIDERATO che, ai sensi della predetta normativa, non sono previste limitazioni all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico da parte di soggetti provenienti da Paesi esteri;

CONSIDERATA l'eventualità che gruppi di turisti provenienti da Paesi extracomunitari, che devono necessariamente avvalersi, ai sensi della vigente predetta normativa, di guide turistiche appartenenti all'Unione europea, possano riscontrare l'impossibilità o la difficoltà di reperire soggetti abilitati per l'esercizio della professione nella medesima lingua propria dei componenti il gruppo, con l'insorgere di evidenti inconvenienti e di danni alla vacanza da questi ultimi fruita nella nostra Regione;

CONSIDERATA l'esigenza di adottare ogni opportuna iniziativa per evitare l'insorgere di inconvenienti o criticità a danno del turismo presso la nostra Regione, in particolare nei riguardi di turisti provenienti da Paesi extracomunitari che potrebbero andare incontro a particolari problematiche legate all'utilizzo, nei servizi professionali di guida turistica, di lingua diversa da quella propria;

RITENUTO che la criticità predetta si risolva adeguatamente attraverso una attività di traduzione posta in essere anche dal soggetto accompagnatore, che, nella fattispecie, si limiterebbe a tradurre nella lingua propria dei componenti il gruppo turistico quanto rappresentato professionalmente dalla guida turistica abilitata e autorizzata;

CONSIDERATO che tale predetta attività di traduzione, nel contesto rappresentato, non è soggetta a limitazioni ai sensi della vigente normativa, nè richiede appositi provvedimenti autorizzativi nei confronti dei soggetti che la pongono in essere;

RITENUTO di emanare apposito provvedimento che, nel rispetto e in coerenza con la vigente normativa, con particolare riferimento alle previsioni di cui alla legge 97/2013, del d.lgs 206/2007 e della legge regionale 8/2004, contempli l'attività di traduzione linguistica nei confronti di gruppi turistici di provenienza extracomunitaria che, incontrando l'impossibilità o la difficoltà di avvalersi di guide turistiche appartenenti all'UE della medesima loro lingua, fruiscono del servizio professionale di guide appartenenti all'UE ma di diversa lingua.

DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni in premessa specificate, nel territorio della Regione Siciliana i turisti provenienti da Paesi extracomunitari, nel caso di visite a siti, monumenti, musei, gallerie, ecc con servizio di guida turistica, devono necessariamente avvalersi dei servizi di guida espletati da soggetti appartenenti ai Paesi dell'Unione europea, ai sensi delle previsioni di cui alla legge 97/2013 e del d.lgs 206/2007 e, limitatamente ai servizi di accompagnamento turistico di cui alla vigente normativa, possono avvalersi degli accompagnatori al loro seguito, anche se appartenenti a Paesi extracomunitari;

Art. 2 - Nel caso in cui la guida turistica incaricata del servizio sia di lingua diversa da quella propria dei turisti di provenienza extracomunitaria, è ammessa la possibilità di mera traduzione di quanto descritto e rappresentato dalla guida turistica incaricata, da parte di altro soggetto, ivi compreso il soggetto accompagnatore turistico al seguito, senza particolari e specifiche autorizzazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e integralmente sul sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Palermo, li 12.04.2019

F.to
L'ASSESSORE
Dott. Sandro Pappalardo